

Cassazione: condominio non paga danni da infiltrazioni se proprietario ha cambiato destinazione dei locali

In tema di danni causati da cose in custodia (nella fattispecie infiltrazioni di acqua) Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste l'obbligo di risarcimento danni da parte del condominio in favore del proprietario di un magazzino se questi abbia adibito il locale a negozio, modificandone la destinazione. Modificando l'impostazione dei giudici di merito la Corte ha spiegato che la fattispecie andava esaminata sulla base dell'art. 2051 tenendo conto del caso fortuito e del fatto colposo del danneggiato. Nella parte motiva della sentenza (n. 25239, depositata il 29 novembre 2011) si legge che "la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno". Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso la risarcibilità del danno perchè chi lo aveva richiesto era proprietario di un magazzino seminterrato e tale magazzino era stato adibito a negozio pur non avendo adeguato sistema di aerazione. La mancanza delle dovute norme di aerazione, ha comportato l'aggravarsi delle infiltrazioni. Il proprietario del locale voleva imputare i danni al condominio in qualità di custode delle parti comuni dell'edificio. Nel corso del giudizio di merito però era emerso che la tecnica utilizzata per la costruzione dell'edificio era idonea per un magazzino ma non per un locale commerciale. Pertanto, il fatto colposo del danneggiato, (individuato dalla corte come fattore causale capace di interrompere qualsiasi collegamento eziologico tra la cosa in custodia (i muri comuni) e l'evento di danno (infiltrazioni di acqua ed umidità) è stato ravvisato nel mutamento di destinazione d'uso del locale seminterrato che da magazzino era stato trasformato in negozio.

(23/12/2011 11:00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: chi maltratta un animale deve risarcire danni morali al padrone

Chi maltratta un animale deve risarcire il danno morale al suo padrone. Parola di Cassazione. I maltrattamenti, infatti, spiega la Corte, si ripercuotono anche sul proprietario che ha quindi diritto a essere risarcito. È quanto stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione che ha convalidato una condanna inflitta a un settantenne che aveva preso a calci un cane. I maltrattamenti - spiega la Corte - hanno provocato una sofferenza anche al legittimo proprietario che pertanto va risarcito per i danni morali subiti. L'aggressore è stato anche condannato a pagare una multa per il reato previsto dall'articolo 638 del codice penale. L'aggressore che era stato già condannato dai giudici di merito ha tentato di difendersi dinanzi alla suprema Corte facendo notare che l'animale non aveva riportato "deterioramenti"

ed avrebbe solo subito una "del tutto presunta dolorabilità". Nella sua difesa affermava anche che l'animale dopo il calcio continuava a gradire le coccole. La seconda sezione penale della Corte (sentenza 47391/2011) ha bocciato questa tesi difensiva ed ha convalidato la doppia condanna alla multa e al risarcimento dei danni.

(24/12/2011 11:30 - Autore: N.R.)

Cassazione: occorre custodia cautelare in carcere prima del processo per lo stalker assillante

Ancora un chiarimento dalla Corte di Cassazione in materia di stalking. Questa volta Piazza Cavour è stata chiara: occorre il carcere preventivo per lo stalker assillante e recidivo. Secondo gli ermellini è necessario disporre la custodia in carcere anche prima del processo nei confronti di chi non vuole farsi una ragione della fine della relazione e comincia a perseguire l'ex compagno. I giudici di piazza Cavour così hanno convalidato una misura cautelare disposta nei confronti di una giovane donna residente nella provincia di Milano ed hanno chiarito che quando ci sono casi di stalker recidivi e assillanti non è sufficiente l'applicazione degli arresti domiciliari, neppure a casa dei genitori. E non basta neppure inibire l'uso di strumenti elettronici attraverso i quali potrebbe commettersi stalking. Nel caso di specie la donna aveva avuto una relazione con un coetaneo che poi era finita. Ne era derivato un desiderio di vendetta nei confronti dell'ex ragazzo, della famiglia e della nuova fidanzata. Come ricostruisce la Corte (Sentenza n. 44133/2011) la donna che si era vista respingere aveva iniziato a inviare a tutta la famiglia e-mail minacciose, sms anche di notte ed aveva pubblicato annunci su siti internet con fotografie, indirizzi e numeri telefonici delle vittime.

(20/12/2011 12:00 - Autore: N.R.)

Cassazione: lettera di messa in mora indirizzata al difensore del debitore interrompe la prescrizione

In tema di messa in mora, con la sentenza n. 25984, depositata il 5 dicembre 2011, la Corte di Cassazione, ha stabilito che l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore il quale fa valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. In sostanza, l'avvocato, rispondendo in nome e per conto del debitore, suo cliente, alle richieste di pagamento del creditore facendo valere in via stragiudiziale le proprie ragioni, è da considerarsi un rappresentante "effettivo". Non è necessario nell'ambito stragiudiziale che la procura sia stata lasciata in forma scritta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato. Secondo la ricostruzione della vicenda, la questione aveva avuto per oggetto l'efficacia interruttiva di una lettera di messa in mora,

inviata al difensore di una azienda, con il quale erano in corso contatti verbali ed epistolari per la definizione stragiudiziale di una vertenza con un'altra azienda. Una srl aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, con cui un'azienda richiedeva il pagamento di quattro fatture relative al trasporto internazionale di merci. L'opponente eccepiva, fra l'altro, la prescrizione del diritto al pagamento e il Tribunale accoglieva l'eccezione, revocando l'ingiunzione. In seguito alla conferma della decisione di primo grado da parte della corte di appello, l'azienda di trasporto proponeva ricorso per cassazione. Il Palazzaccio, accogliendo il motivo di ricorso, cassando la sentenza con rinvio e specificando che la Corte di Appello aveva erroneamente negato efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione in mora inviato al difensore, (equivocando tra forma ed effetti della procura alle liti e forma ed effetti del mandato di difesa in relazione alle attività stragiudiziali) ha enunciato i seguenti principi di diritto (ex art. 384 c.p.c.): "l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. L'avvocato che, in nome e per conto del debitore risponda alle richieste di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente, è da considerare rappresentante del debitore. Si tratta di rappresentante effettivo, qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato di difesa, poichè la procura in forma scritta di cui all'art. 83 c.p.c., è prescritta solo per lo svolgimento di attività giudiziali. Si tratta invece di rappresentante apparente, qualora il creditore possa invocare in suo favore gli estremi della relativa fattispecie (cioè quando l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare il ragionevole affidamento del terzo circa il valido conferimento dei poteri rappresentativi). Il giudice non può negare efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore, senza prima avere accertato se quest'ultimo possa considerarsi rappresentante, effettivo od apparente, del debitore".

(21/12/2011 10:00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: limiti dell'intervento del fondo di garanzia in caso di subentro nei contratti RC auto

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con la sentenza n. 26000, depositata il 5 dicembre 2011, la terza sezione civile ha stabilito che in caso di assicurazione già in liquidazione, l'assicurazione che subentra nel portafoglio è coperta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada fino a sessanta giorni dalla nomina del commissario liquidatore. Una volta scaduto tale termini infatti, chi subentra nei contratti Rc auto è direttamente obbligato nei limiti dei massimali di polizza. Dalla parte motiva della sentenza, frutto del ricorso dell'assicurazione cessionaria, la corte ha spiegato che "nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell'impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, qualora il sinistro sia avvenuto in epoca

antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 88 del Dpr 13 febbraio 1959, n. 449, il Fondo di garanzia delle vittime della strada resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia verificato in epoca successiva al termine sopra indicato e, quindi, i rischi dei contratti stipulati dalla società in liquidazione coatta amministrativa siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest'ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di polizza".

(22/12/2011 10:00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: anche se non si decide nel merito il valore della controversia resta quello della domanda

In materia di spese giudiziali, la Corte di Cassazione ha stabilito che nell'ipotesi di diniego della pronuncia di merito per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, il valore della controversia, per la liquidazione degli onorari a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata. Questo è il contenuto della sentenza n. 25553, depositata il 30 novembre 2011 della terza sezione civile. Gli Ermellini hanno spiegato che se l'attore chiede denaro in una causa relativa a un risarcimento danni o al pagamento di una somma, laddove il giudice gli neghi la pronuncia nel merito, accogliendo l'eccezione di prescrizione, sarà infatti l'importo contenuto nella domanda dell'attore a costituire il riferimento per stabilire il valore della controversia e dunque quale sia la tariffa civile applicabile per la liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente. La Corte, citando una sentenza delle Sezioni Unite del 2007 (19014/2007 S.U.), ha enunciato i principi applicabili, al caso di specie: "il valore della controversia" , (al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella Delib. Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993, approvata con D.M. Ministro Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità di questa Corte - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda); analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del

decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione". La Corte d'Appello di Milano - ha poi concluso la Corte - ha tenuto conto soltanto del primo principio, trascurando le implicazioni del secondo; inoltre, ha male applicato anche il primo, fraintendendone la portata".

(24/12/2011 10:00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: anche se non si decide nel merito il valore della controversia resta quello della domanda

In materia di spese giudiziali, la Corte di Cassazione ha stabilito che nell'ipotesi di diniego della pronuncia di merito per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, il valore della controversia, per la liquidazione degli onorari a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata. Questo è il contenuto della sentenza n. 25553, depositata il 30 novembre 2011 della terza sezione civile. Gli Ermellini hanno spiegato che se l'attore chiede denaro in una causa relativa a un risarcimento danni o al pagamento di una somma, laddove il giudice gli neghi la pronuncia nel merito, accogliendo l'eccezione di prescrizione, sarà infatti l'importo contenuto nella domanda dell'attore a costituire il riferimento per stabilire il valore della controversia e dunque quale sia la tariffa civile applicabile per la liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente. La Corte, citando una sentenza delle Sezioni Unite del 2007 (19014/2007 S.U.), ha enunciato i principi applicabili, al caso di specie: "il valore della controversia" , (al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella Delib. Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993, approvata con D.M. Ministro Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità di questa Corte - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda); analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione". La Corte d'Appello di Milano - ha poi concluso la Corte - ha tenuto conto soltanto del primo principio,

trascurando le implicazioni del secondo; inoltre, ha male applicato anche il primo, fraintendendone la portata".

(24/12/2011 10:00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: padrone responsabile se cane morde il postino su area privata aperta al transito

In tema di danno cagionato da animali, la responsabilità del padrone è legata non tanto al carattere privato o pubblico dell'area quanto alla sua apertura o meno al pubblico transito. È questo il contenuto della sentenza n. 26205, depositata il 6 dicembre 2011. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto responsabile il padrone di un cane per le lesioni subite da un postino che si era introdotto nel vialetto di casa del convenuto, senza citofonare, per consegnare la posta. Dopo che i giudici territoriali avevano riconosciuto la responsabilità del proprietario del cane condannandolo al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, l'uomo proponeva ricorso per cassazione. La terza sezione civile, rigettando la tesi sostenuta dal ricorrente (che aveva sostenuto che la Corte d'Appello di Venezia ha erroneamente omissso di applicare nei confronti del postino la presunzione di responsabilità di cui all' art. 2054 c.c.) ha invece affermato che "l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. non si collega tanto al carattere privato o pubblico dell'area quanto alla sua apertura o no al pubblico transito. La pericolosità del fenomeno circolatorio é proprio legata alla pluralità dei soggetti coinvolti nel caso in cui lo stesso si svolga su aree aperte al pubblico, mentre tale carattere é assente cave la circolazione non sia consentita ad un numero indeterminate di soggetti. La relativa diversità di disciplina appare pertanto ragionevole". La Corte ha poi concluso aggiungendo che, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in riferimento all'art. 2052 c.c., per la parte in cui tale disposizione non esclude dalla propria sfera di applicabilità il danno cagionato da animali in un'area non aperta al pubblico, la pericolosità dell'animale permane infatti anche in aree non aperte al pubblico ed é conforme a costituzione l' applicazione della norma sia in riferimento ad aree aperte al pubblico che nel caso contrario".

(24/12/2011 10:00 - Autore: Luisa Foti)

Cassazione: sono reato anche le molestie telefoniche indirette. Condannata donna che aveva messo il numero del suo ex in un sito a sfondo sessuale

Mettere il numero dell'ex su un sito Internet "per adulti" può far scattare un condanna per molestie telefoniche. Parola di Cassazione. Poco importa che le telefonate non siano arrivate direttamente dall'interessato, secondo la Suprema Corte, infatti, la fattispecie deve considerarsi equivalente a quella delle molestie

telefoniche dirette punite dall'art. 660 del codice penale che prevede l'arresto fino a sei mesi o la multa fino a 516 euro per chi "in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo". Il chiarimento arriva dalla prima sezione Penale della Corte (sentenza n.47667/2011) che ha confermato una sentenza di condanna inflitta ad una giovane donna che per vendicarsi del rifiuto del suo ex ragazzo aveva messo il numero di telefono di lui in un sito Internet dedicato ad incontri "hot". In questo modo l'uomo aveva iniziato a ricevere numerose telefonate "particolari" ed il caso era finito dinanzi al Tribunale. La donna veniva ritenuta colpevole e condannata a pagare una multa. L'intraprendente ragazza ha cercato di difendersi in Cassazione facendo notare che le telefonate moleste non le aveva fatte lei direttamente ma erano stati gli utenti di quel sito e quindi le si poteva rimproverare di aver arrecato molestie telefoniche al suo ex fidanzato. Secondo gli ermellini però anche questo comportamento integra la fattispecie delle molestie telefoniche anche se non ci sono state telefonate dirette. Secondo la corte la donna è stata in qualche modo l'autrice indiretta delle molestie e tanto basta per far scattare la condanna.

(26/12/2011 11:00 - Autore: N.R.)